

Infine, l'art. 28 comma 2, D.P.R. n. 34/2000, con riferimento ai requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, stabilisce che, per i lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, per gli scavi archeologici e per quelli agricolo-forestali, le imprese devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare **l'attestato di buon esito** degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti¹⁶.

Va poi osservato che l'art. 201 del Codice dei contratti pubblici attribuisce al Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza unificata (di cui all'art. 8, D.Lgs. n. 281/1997), il potere di **emanare atti regolamentari per la definizione e l'integrazione di ulteriori e specifici requisiti di qualificazione** dei soggetti esecutori dei lavori, anche al fine di consentire la partecipazione delle imprese artigiane al sistema dei lavori pubblici nel settore dei beni culturali. Con norma di chiusura è stabilito che comunque, per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, è sempre necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell'appalto complessivo.

7.5.3 La qualificazione nei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici decorate

Sullo specifico tema dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori su beni appartenenti al patrimonio culturale mette conto segnalare la disciplina contenuta nel Decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294 - *Regolamento concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici* come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420. La norma individua i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela, di importo superiore a € 150.000¹⁷.

Il terzo comma dell'art. 1 sancisce l'applicabilità delle disposizioni del D.P.R. 34/2000, in quanto compatibili con la specificità della materia.

¹⁶ Questa norma è stata riprodotta dall'art. 90 comma 2 dello Schema di regolamento.

¹⁷ I lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro sono disciplinati dall'art. 10, ai sensi del quale:

"1. Per eseguire lavori di restauro o di manutenzione di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando o la data dell'invito alla gara ufficiale, del medesimo tipo di quelli che si affidano, per un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a);

b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'articolo 5. Per le imprese fino a quattro addetti è comunque richiesta la presenza in organico di almeno un restauratore in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'articolo 7.

Più in particolare, i requisiti possono essere, generali e speciali:

- **generali:** sono quelli stabiliti dall'articolo 17 del D.P.R. n. 34/2000¹⁸, con la specificazione che l'iscrizione dell'impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall'articolo 17, comma 1, lettera f), del decreto n. 34, deve essere conseguita nella specifica attività economica "*conservazione e restauro di opere d'arte*";
- **speciali:** articolati in tre
 - a) adeguata idoneità tecnica¹⁹;

2. I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti. La loro effettiva sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia.

18 Art. 17, D.P.R. 34/2000 (Requisiti d'ordine generale)

1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;

b) assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell'amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale;

d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;

e) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;

f) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa;

g) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività;

h) inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;

i) inesistenza di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici;

l) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

m) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

2. L'Autorità stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò è fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscrivere fra SOA e impresa.

3. Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.

19 L'adeguata idoneità tecnica è dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti specificamente indicati dall'art. 4:

a) presenza di un direttore tecnico, eventualmente coincidente con il titolare dell'impresa, restauratore di beni culturali;

b) avvenuta esecuzione, nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con una Società organismo di attestazione (SOA), di lavori di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, per un importo complessivo non inferiore al novanta per cento dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione;

c) avvenuta esecuzione, nell'ultimo dei cinque anni, di lavori di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, per un importo complessivo non inferiore

- b) adeguata idoneità organizzativa per le imprese con più di quattro addetti²⁰;
- c) adeguata capacità economica e finanziaria dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate da soggetti autorizzati all'esercizio di attività bancaria.

Particolare importanza viene, poi, attribuita da questo provvedimento normativo alla figura del restauratore dei beni culturali ed ai suoi collaboratori.

Per **restauratore di beni culturali**, ai sensi dell'art. 7, si intende colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale, di durata non inferiore a quattro anni, ovvero un diploma di laurea universitaria specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico²¹.

La figura del **collaboratore restauratore di beni culturali** è disciplinata dal successivo art. 8, ai sensi del quale assume tale qualifica:

- a) colui che ha conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma di Accademia di Belle Arti con insegnamento almeno triennale in restauro;

ad un terzo dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione, ovvero, negli ultimi due dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore al cinquanta per cento della classifica per cui è chiesta la qualificazione, ovvero ancora, negli ultimi tre dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore al sessanta per cento dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione.

20 Art. 5. - Idoneità organizzativa

1. *Le imprese con più di quattro addetti devono avere una adeguata idoneità organizzativa dimostrata dalla presenza di restauratori in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'articolo 7, in numero non inferiore al venti per cento dell'organico complessivo, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni culturali ai sensi dell'articolo 8, in numero non inferiore al quaranta per cento del medesimo organico.*

2. *In alternativa a quanto previsto dal comma 1, l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, come definite dal presente regolamento, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al venti e al trenta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OS2 di cui all'allegato A del decreto n. 34, realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione.*

3. *Il calcolo delle unità previste dai commi 1 e 2 è effettuato con l'arrotondamento all'unità superiore.*

4. *I restauratori e i collaboratori restauratori di beni culturali di cui al comma 1 devono avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'impresa ovvero, nel limite del trenta per cento del loro numero complessivo, un rapporto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, in entrambi i casi di durata non inferiore a un anno.*

21 Il secondo comma di questo articolo estende la qualifica di restauratore di beni culturali anche a chi abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia svolto attività di restauro dei beni stessi, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata da parte dell'autorità preposta alla tutela del bene o della superficie decorata, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante, e comunque non inferiore a due anni; a chi ha svolto attività di restauro di beni culturali direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, per non meno di otto anni, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni sui quali è stato eseguito il restauro; a chi abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ovvero ha svolto attività di restauro di beni mobili o superfici decorate per un periodo almeno pari a quattro anni, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità di tutela, ove ne venga accertata l'idoneità o venga completato il percorso formativo secondo modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro il 31 dicembre 2001.

b) colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni.

Per collaboratore restauratore di beni culturali s'intende altresì colui che, alla data di entrata in vigore del D.M. n. 294/2000, abbia svolto lavori di restauro di beni mobili di interesse storico, artistico o archeologico, o di superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, anche in proprio²².

La **certificazione dei lavori utili ai fini dell'idoneità tecnica**, conformemente alle previsioni di cui all'art. 9, è redatta in conformità a quanto previsto dal citato art. 22, comma 7 del D.P.R. n. 34/2000 (cfr. *supra*). Per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche se oggetto di diversi contratti di appalto, può essere rilasciato un unico certificato con la specificazione dei lavori eseguiti nei singoli anni.

Ai fini della certificazione dell'**idoneità organizzativa**, possono essere utilizzati soltanto i lavori effettivamente eseguiti dall'impresa, anche per effetto di subappalto. Per contro, l'impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto.

7.6 La progettazione

7.6.1 Le fasi della progettazione dei lavori pubblici in generale

L'art. 93 del nuovo Codice appalti, recependo pedissequamente l'art. 16, Legge n. 109/1994 e s.m.i., definisce i livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori.

È pertanto stabilito che la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

- a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
- c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

La norma in commento, nel definire le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici, precisa che la loro funzione è quella di rendere adeguatamente sviluppati i progetti. In tal senso, qualora il responsabile del procedimento, nella fase di progettazione, ritenga che le prescrizioni in parola, avuto riguardo alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, siano insufficienti ovvero eccessive, ha facoltà di integrarle o a modificarle.

²² L'attività svolta è dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificata dall'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dall'autorità preposta alla tutela dei beni oggetto del lavoro.

Di seguito sono elencati e definiti i **tre livelli "progressivi" della progettazione**, vale a dire: il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo.

Il **progetto preliminare** definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.

Il **progetto definitivo** individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

Il **progetto esecutivo**, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di

rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento attuativo più sopra richiamato.

In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento attuativo, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi dell'accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*.

7.6.2 La progettazione nel settore dei beni culturali

L'art. 203 D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce che l'affidamento dei lavori nel settore dei beni culturali è disposto, di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale e dallo schema di contratto²³.

L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, è effettuata dall'appaltatore ed è approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o con lettera di invito, ferma restando comunque la necessaria redazione del piano di manutenzione²⁴.

Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici e scavi archeologici sottoposti alle disposizioni di tutela di beni culturali, il contratto di appalto che prevede l'affidamento sulla base di un progetto preliminare o definitivo può comprendere oltre all'attività di esecuzione, quella di progettazione successiva

²³ Ai sensi dell'art. 213 D.P.R. n. 554/1999, l'attività di progettazione per i beni culturali, si articola secondo tre livelli di successive definizioni tecniche, in progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo. Nella medesima disposizione è inoltre precisato che, per quanto concerne i lavori di scavo archeologico e quelli di manutenzione di beni immobili e di beni mobili di interesse storico-artistico, la progettazione si articola in progetto preliminare e progetto definitivo. Mentre, per quanto concerne i lavori di restauro di superfici architettoniche decorate, di beni mobili di interesse storico e artistico, e per i lavori di restauro di beni immobili di importo inferiore a 300.000 euro, la progettazione si articola in progetto preliminare e progetto esecutivo (si veda ora l'art. 237 dello schema di regolamento).

I progetti sono costituiti da elaborati grafici e descrittivi indicati nel Capo II del titolo III per quanto compatibili e con riferimento alla specificità dei beni su cui si interviene.

²⁴ Cfr. in giurisprudenza T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 06/12/2002, n. 5093 secondo cui "nonostante la particolarità degli interventi sui beni culturali, l'attività di progettazione resta articolata, ai sensi dell'art. 213, regolamento di attuazione l. 11 febbraio 1994 n. 109 nei consueti tre livelli di progettazione".

al livello previsto a base dell'affidamento laddove ciò venga richiesto da particolari complessità, avendo riguardo alle risultanze delle indagini svolte.

Il **responsabile del procedimento verifica il raggiungimento dei livelli di progettazione richiesti** e valida il progetto da porre a base di gara e in ogni caso il progetto esecutivo così come previsto dall'art. 203 in commento.

7.6.3 I livelli della progettazione nella disciplina regolamentare

Gli articoli 214-218 del D.P.R. n. 554/1999 definiscono nello specifico i vari livelli della progettazione nel settore dei beni culturali²⁵.

La riferita disciplina è in tal senso organizzata secondo la seguente articolazione:

- **progetto preliminare** (art. 214) *che consiste in una relazione programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento alla quale vanno allegati i necessari schemi grafici. Il progetto preliminare dei lavori sui beni culturali, comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per definire uno studio di fattibilità che offra gli elementi di giudizio per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo nonché per la stima del costo dell'intervento medesimo. Il quadro delle conoscenze consiste in una lettura dello stato esistente e nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo contesto storico e ambientale²⁶. In ragione della complessità, dello stato di conservazione e dei caratteri storico-artistici del manufatto, il progetto preliminare può limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di restauro e dei relativi costi di intervento;*
- **progetto definitivo** (art. 215) *che studia il bene con riferimento all'intero complesso ed al contesto ambientale in cui è inserito; approfondisce gli apporti disciplinari necessari e definisce i collegamenti interdisciplinari; definisce gli indirizzi culturali e le compatibilità fra progetto e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dallo stato di fatto; configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorità, i tipi e i metodi di intervento con particolare riguardo ai possibili conflitti tra l'esigenza di tutela e i fattori di degrado;*
- **progetto esecutivo** (art. 216) *per gli interventi sui beni culturali definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti singole parti del complesso; prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche;*

²⁵ Si vedano ora le disposizioni contenute negli artt. 238 – 242 dello Schema di regolamento, che, seppur con alcune modifiche, ricalcano sostanzialmente le previsioni del D.P.R. n. 554/1999.

²⁶ Le indagini riguardano: l'analisi storico-critica, i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione, il rilievo dei manufatti, la diagnostica sul campo e sul territorio, l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi del degrado e dei dissesti, l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.

indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso della prima fase dei lavori. Esso può essere redatto per stralci successivi di intervento, entro il quadro tracciato dal progetto definitivo, e si avvale, ove necessario, di nuovi approfondimenti di indagine a completamento delle indagini e ricerche precedentemente svolte.

Il successivo art. 217 del D.P.R. n. 554/1999 prevede una disciplina specifica in tema di progettazione dello scavo archeologico, laddove è stabilito che il progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico deve prevedere l'impianto di un cantiere di ricerche e l'individuazione di elementi di giudizio per la valutazione delle scelte di priorità, nonché dei tipi e dei metodi di intervento. A tal fine il progetto preliminare deve essere costituito da una **relazione programmatica illustrativa** del quadro delle conoscenze pregresse sviluppato per settore di indagini alla quale vanno allegati i necessari schemi grafici.

La suddetta relazione programmatica illustra tempi e modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia infine al loro studio e pubblicazione. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente²⁷. I risultati delle indagini previste nel progetto preliminare confluiscono in un progetto definitivo.

Il progetto definitivo comprende dettagliate previsioni relative alle fasi delle diverse categorie di intervento e indica la durata di esse. In particolare, tali fasi comprendono:

- a) rilievi ed indagini;
- b) scavo;
- c) restauro dei reperti mobili ed immobili;
- d) schedatura dei reperti e delle azioni;
- e) immagazzinamento dei reperti e dei campioni;
- f) studio e pubblicazione;
- g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del testo;
- h) manutenzione programmata.

L'art. 218 definisce, inoltre, i criteri per la progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza. In particolare, tale progettazione si articola in progetto preliminare ed esecutivo. Gli elaborati redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento prevedono **l'impiego delle tecnologie più idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti** e di quanto necessario per la sicurezza nell'organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e tendere ad offrire presta-

²⁷ Le indagini riguardano: il rilievo generale, le ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche, il programma delle indagini complementari necessarie.

zioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico-artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessarie per garantire la continuità del servizio.

Infine, l'art. 220 precisa che, in ordine ai lavori di manutenzione²⁸, la natura del bene e del tipo di intervento che si realizza possono non richiedere tutte le specifiche previste dalle norme sui livelli di progettazione preliminare e definitiva, e possono, quindi, essere eseguiti anche sulla base di una perizia di spesa contenente:

- a) la descrizione del bene corredata da eventuali elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala;
- b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire ed i relativi tempi;
- c) il computo metrico;
- d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni.

7.6.4 L'attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie

L'art. 202 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che la stazione appaltante, per interventi di particolare complessità o specificità, per i lavori nel settore dei beni culturali, può prevedere, in sede di progettazione preliminare, la **redazione di una o più schede tecniche**, finalizzate alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento da realizzare; la scheda tecnica è obbligatoria qualora si tratti di interventi relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni architettonici.

La riferita scheda tecnica è redatta e sottoscritta da professionisti o restauratori con specifica competenza sull'intervento oggetto della scheda; in ogni caso da restauratori di beni culturali se si tratta di interventi relativi a beni mobili e alle superfici decorate dei beni architettonici.

Per le attività inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi sui beni di cui trattasi, nei casi in cui non sia necessaria idonea abilitazione professionale, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa.

In tal senso, è precisato che le anzidette attività possono essere espletate da **funzionari tecnici delle stazioni appaltanti**, in possesso di adeguata professionalità in relazione all'intervento da attuare.

²⁸ Questa norma è stata riprodotta dall'art. 243 dello schema di regolamento.